

Regolamento

Approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 160 del 03/05/2001

ARTICOLO 1

La Provincia di Firenze, per promuovere la rimozione di comportamenti discriminatori e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza e la parità di diritti nell'accesso al lavoro e sul lavoro, la progressione professionale e di carriera, istituisce il Comitato d'Ente per le pari opportunità uomo-donna per l'attuazione dei principi di parità e di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori.

ARTICOLO 2

Al Comitato sono riconosciute tutte le funzioni attribuite da leggi o normative derivanti da accordi sindacali, in particolare:

- a) individua i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra uomini e donne nel lavoro e formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici e misure atte al suo raggiungimento, anche in riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
- b) promuove interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
- c) propone iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione del fenomeno e vigila sull'applicazione del "Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie sessuali e l'affermazione della dignità della persona" adottato dalla Provincia di Firenze;
- d) esprime pareri e formula proposte sull'organizzazione degli uffici, sugli orari di servizio e di lavoro, sulle attribuzioni di mansioni e incarichi, sui corsi di formazione e aggiornamento in servizio;
- e) formula proposte in merito a: accesso all'impiego, profili professionali, riequilibrio della presenza femminile nei centri decisionali, progressione di carriera, educazione e tutela della salute e miglioramento delle condizioni di lavoro;
- f) promuove indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità e pari opportunità tra lavoratori, anche in riferimento ai programmi di azione della Comunità Europea;
- g) valuta fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione professionale e formula proposte in merito.

Il Comitato predispose annualmente, entro il 30 settembre, una relazione, da trasmettersi alla Giunta ed al Consiglio Provinciali, sull'attività svolta, le condizioni di lavoro, e sui risultati delle iniziative assunte. Il Comitato pubblicizza periodicamente tra i dipendenti il lavoro svolto ed i risultati emersi.

ARTICOLO 3

Per l'espletamento delle proprie funzioni il Comitato: dovrà essere informato preventivamente sugli argomenti in oggetto della contrattazione decentrata e sulle trattative con le OO.SS.;

potrà avvalersi della collaborazione di esperti interni ed esterni;
potrà promuovere incontri con Associazioni, singoli o gruppi di dipendenti, amministratori ed altri soggetti;
dovrà essere informato di ogni accordo raggiunto fra l'Amministrazione e le OO.SS in materia di pari opportunità;
potrà organizzare momenti di incontro con i lavoratori secondo le modalità che saranno definite in sede di contrattazione collettiva decentrata.

ARTICOLO 4

Il Comitato è nominato dalla Giunta Provinciale ed è composto:
da un rappresentante dell'Ente in qualità di Presidente;
da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl (e dai rispettivi supplenti);
da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'Ente (e dai rispettivi supplenti);
Il Comitato, al proprio interno, elegge un Vice-Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.
L'attività svolta in qualità di membro componente del Comitato è considerata attività di servizio a tutti gli effetti.
Ove comporti assenza dall'ufficio tale attività è certificata dal Presidente del Comitato o suo delegato.

ARTICOLO 5

Il Comitato resta in carica quattro (4) anni dalla data di nomina da parte della Giunta Provinciale, decade automaticamente alla fine di ogni mandato amministrativo.
I membri assenti senza giustificato motivo per tre volte consecutive alle riunioni del Comitato decadono automaticamente ed i soggetti competenti provvedono alle nuove designazioni entro sessanta giorni dalla decadenza.
La sostituzione di membri a seguito di dimissioni, decadenza non modifica la data di cessazione del Comitato stesso.
Il Comitato uscente comunque continua a svolgere le proprie funzioni fino al rinnovo dell'organismo.
I loro componenti possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta.

ARTICOLO 6

Il Presidente:
Rappresenta il Comitato;
Lo convoca e lo presiede;
Ne stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto delle proposte degli altri componenti.

ARTICOLO 7

Il Comitato per le pari opportunità si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione della Presidente, o su richiesta di almeno tre componenti.
Le riunioni, se in orario di lavoro, hanno la durata massima di due ore.
Il Comitato, al suo interno, definisce l'organizzazione dei lavori.
Oltre che per determinazione del Presidente, il Comitato si riunisce su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato, al suo interno, definisce l'organizzazione dei lavori, la periodicità delle sedute ed i criteri per l'assunzione delle decisioni.

ARTICOLO 8

Per lo svolgimento delle proprie funzioni viene istituito un apposito Capitolo di bilancio. L'Amministrazione assicura la collaborazione di tutti gli uffici provinciali e/o di singolo dipendenti. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato ha titolo all'uso di locali presso gli uffici provinciali e all'uso dei materiali, strumenti e servizi messi a disposizione degli uffici stessi. L'Amministrazione assicura, per il funzionamento del Comitato, un servizio di segreteria collocato nell'Ufficio delle pari opportunità.